

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 12 aprile 2017

Sul disegno di legge:

**(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Delege al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso si fonda sul Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, presentato dal Ministro della difesa, il 21 aprile 2015, con il duplice obiettivo di ridurre il livello di risorse finanziarie necessarie per le funzioni di direzione e supporto, a parità di capacità operative esprimibili, e di conseguire l'obiettivo della piena integrabilità delle Forze armate nazionali con il sistema di difesa e sicurezza dell'Unione europea e della NATO, per una maggiore collaborazione nel campo della sicurezza e difesa europea e internazionale, adottando strutture operative, assetti organizzativi e *iter* formativi più simili a quelli dei principali Paesi partner dell'Italia, e migliorando i programmi di collaborazione con altri Paesi europei nell'ambito della ricerca e sviluppo e della produzione di materiali militari;

considerato, inoltre, che il Libro bianco deriva, a sua volta, dalle analisi svolte in precedenza, circa l'esigenza di adeguare l'organizzazione e il funzionamento del sistema nazionale di difesa alle mutate esigenze, nel contesto della legge delega per la revisione dello strumento militare nazionale (legge n. 244 del 2012), che ha fissato obiettivi vincolanti di riduzione dei costi e di miglioramento della gestione delle risorse;

considerato che il disegno di legge si compone 11 articoli, suddivisi di due capi, in cui il primo reca norme di diretta applicazione volte a riorganizzare i vertici della Difesa, mentre il secondo delega il Governo all'adozione di norme per la revisione generale dello strumento militare. In particolare:

- l'articolo 1 rafforza le attribuzioni politiche del Ministro della Difesa, tra cui il compito di adottare la "legge di spesa pluriennale", di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, al fine di dare stabilità temporale (sei anni con revisione triennale) ai programmi di investimento per la difesa, superando l'attuale frammentazione e inefficienza;

- con l'articolo 2 sono rafforzate le attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Difesa, che diventa figura centrale in materia di pianificazione e impiego delle Forze armate, della logistica, della formazione e del comando operativo dello strumento;

- l'articolo 3 prevede l'istituzione della nuova carica di Direttore nazionale per gli armamenti e responsabile per la logistica, cui sono attribuite sia le funzioni di *procurement* dell'attuale Segretario Generale, sia quelle di supporto generale e logistico, oggi esercitate dal Capo di Stato maggiore di Forza armata;

- coerentemente con tale misura, le attribuzioni del Segretario Generale della Difesa (carica destinata a essere ricoperta da una figura non militare) sono riviste in chiave

---

Al Presidente  
della 4<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

prevalentemente tecnico-amministrativa, con esclusione delle precedenti funzioni di Direttore nazionale degli armamenti (articolo 4);

- l'articolo 5 detta disposizioni in materia di formazione, con l'istituzione del Comando della formazione interforze per l'esercizio delle funzioni di direzione unitaria della formazione della difesa e di comando della formazione interforze e della ricerca, e del Polo per l'alta formazione e la ricerca;

- ulteriori interventi riguardano la riconfigurazione dell'ispettorato generale della Sanità militare (articolo 6), e la revisione delle commissioni per l'avanzamento degli ufficiali con grado dirigenziale (articolo 7), tra cui spicca la riduzione ad un unico collegio delle quattro attuali Commissioni di vertice (una per ciascuna Forza armata);

- al capo II, l'articolo 8 delega il Governo alla revisione generale dello strumento militare e detta principi e criteri direttivi in materia di revisione del modello operativo, con lo scopo di ridefinire la catena di comando e controllo per ciascuna delle funzioni strategiche della Difesa, nonché per realizzare un'effettiva integrazione interforze ed una marcata standardizzazione organizzativa;

- l'articolo 9 delega il Governo alla rimodulazione del modello professionale, con l'obiettivo di assicurare, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, una più bassa fascia di età dei militari in servizio (fermo restando il modello a 150.000 unità definito dal Codice dell'ordinamento militare e dalla legge n. 244 del 2012), nonché di modificare il sistema di avanzamento degli ufficiali generali in funzione della necessità di ricoprire specifici incarichi e di rivedere il quadro giuridico in materia di impiego del personale delle Forze armate secondo principi di gestione unitaria e coordinata delle risorse umane;

- l'articolo 10 delega il Governo alla riorganizzazione del sistema della formazione, salvaguardando le peculiarità formative di ciascuna Forza armata ma garantendo una direzione unitaria e valorizzando altresì, in linea con le previsioni del "Libro bianco" del 2015, lo sviluppo delle capacità di interoperabilità in ambito internazionale;

- l'articolo 11 detta, infine, le disposizioni procedurali per l'esercizio delle suddette deleghe, compresa l'attività consultiva delle Commissioni parlamentari;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla sua compatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

si esprime apprezzamento per il disegno di legge che si pone in linea con le prospettive dell'Unione europea di una maggiore integrazione tra gli Stati membri nel settore della sicurezza e della difesa, che rappresenta oggi un ambito di prioritaria importanza nell'esigenza di compiere un salto di qualità nel processo di integrazione europea, in una prospettiva volta a preconstituire le basi di una futura Unione federale di Stati europei. A tal fine si ritiene necessario perseguire attivamente la realizzazione di un'effettiva Difesa comune dell'Unione europea, sia in termini di capacità operative che di investimenti nella ricerca industriale, come prefigurato dalla Strategia globale per la politica estera e di sicurezza, del 28 giugno 2016, e dal connesso Piano d'azione per la difesa, del 30 novembre 2016, eventualmente attivando le norme del Trattato in materia di cooperazione strutturata permanente tra gli Stati membri disponibili, sia in funzione della necessità di raggiungere una effettiva capacità di difesa europea a fronte di un possibile arretramento dell'impegno americano in ambito NATO e ONU, sia in quanto ciò rappresenterebbe una visibile e significativa risposta alle preoccupazioni dei cittadini europei, espresse con il voto sull'uscita del Regno Unito dall'UE e con la diffusione dei movimenti anti-europeisti.

Franco Mirabelli